

ALLEGATO C

**BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL BAR
SITO ALL'INTERNO DEL VHV ARENA DI BELLUNO**

In esecuzione della determina di aggiudicazione n. __ del __/__/__;

L'anno duemila _____, addì _____, del mese di _____, presso la
sede di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD in Via Dei Dendrofori 4/6

TRA

La SPORTIVAMENTE BELLUNO S.R.L. SSD Codice Fiscale/ Partita Iva:
01098730250 con sede in Via Dei Dendrofori n°4/6, 32100 – Belluno (BL),
nella persona del Amministratore Unico Sig. _____ nato a _____ () il
__/__/__, il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse
della Sportivamente Belluno s.r.l. SSD

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (.....) il...,
residente a _____ in Via _____, C.F. _____ il
quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante, nel nome e per
conto della ditta _____ con sede legale a _____ Via
_____ n. ____ P.IVA _____;

con la rinuncia consensuale all'assistenza di testimoni

PREMESSO

- che con determina n. _____ del __/__/__, esecutiva ai sensi di
legge, si disponeva l'affidamento in concessione ad uso commerciale
del locale sito all'interno dell'impianto sportivo "VHV ARENA" in
via Dei Dendrofori 4/6 a Belluno nelle forme di concessione

commerciale, a scopo specifico, per esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e precisamente un locale di vendita per il consumo sul posto – bar;

- che con determinazione n. ____ del __/__/____ il Direttore Generale Dott. Enrico Fant disponeva di attivare la procedura di selezione pubblica per l'affidamento di cui al precedente punto, secondo le modalità ivi stabilite;
- che con determinazione n. del/_____ si provvedeva a disporre, in esito ai risultati della procedura ad evidenza pubblica, come supportata dalle valutazioni espresse dalla apposita Commissione, l'aggiudicazione della concessione in parola a favore di come sopra identificato/a a far tempo dalla data di effettiva stipula del contratto di concessione contro il canone annuale pari a euro;

DATO ATTO

- che la gestione della struttura sarà attivata dalla data odierna e che quindi il canone di concessione annuale ordinariamente stabilito, decorre anch'esso dalla data odierna;
- che la ditta ha ottemperato all'obbligo del versamento della cauzione definitiva di Euro e che non vi sono elementi ostativi alla stipula del contratto;
- che la stipula del presente atto consente alla ditta di avere in uso ed in disponibilità il locale indicato nel contratto alle condizioni di seguito stabilite;
- che l'inizio dell'esercizio dell'attività di vendita al pubblico è subordinato all'ottemperanza di tutti gli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali che saranno assolti a cura del

Concessionario;

- dell'esito positivo delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 12 dell'avviso di selezione e dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

Ciò premesso e volendo ora tradurre in atto formale la già manifestata volontà e i rispettivi consensi

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Sportivamente Belluno S.r.l. SSD come sopra rappresentato, concede al..., che accetta, l'uso di un locale situato all'interno dell'Impianto sportivo denominato "VHV ARENA" in Via Dei Dendrofori n.4/6 in Belluno. Il bene in questione è adibito a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e precisamente un locale di vendita per il consumo sul posto - bar, con la possibilità di esercizio di attività collaterali compatibili, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica vigente, e in generale della normativa comunale.

L'immobile viene consegnato nello stato in cui si trova e come più puntualmente descritto sia nella planimetria allegata all'Avviso di gara, sia nell'Avviso medesimo all'art. 2.

La concessione dell'immobile ut supra è disposta a favore del concessionario sotto la piena ed inscindibile condizione relativa all'osservanza delle norme, condizioni e modalità risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara, dall'avviso pubblico per l'affidamento in concessione ad uso commerciale del bar di proprietà comunale sito all'interno dell'Impianto sportivo "VHV ARENA" in Via dei Dendrofori, 4/6 in Belluno nonché dalla Relazione sugli interventi necessari all'avviamento

e alla riqualificazione (allegato F dell'avviso); documenti quest'ultimi addizionali al presente contratto - sebbene non materialmente allegati - che il concessionario dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di conoscere e accettare nella sua integralità.

Il locale ed i servizi verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data odierna di sottoscrizione del presente atto. Il contratto di servizio in essere tra Sportivamente Belluno S.r.l. SSD e il Comune di Belluno ha scadenza il 31/12/2026: qualora detto contratto di servizio venga rinnovato, sarà cura di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD garantire la prosecuzione della presente concessione per il tempo residuo occorrente al raggiungimento della durata complessiva di 3 (tre) anni. È fatta salva l'eventuale proroga della concessione per ulteriori 2 (due) anni, alle medesime condizioni, fermo restando che tale proroga non è in alcun modo vincolante per Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, che potrà legittimamente rifiutare il rinnovo per l'ulteriore biennio, a proprio insindacabile giudizio, comunicando tale intenzione almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE E AVVIAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il canone concessorio viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari ad €+ IVA (*importo da calcolare sulla base delle risultanze dell'offerta a rialzo in sede di gara*), in considerazione degli oneri assunti a carico del concessionario, di cui alla “**RELAZIONE PER**

L'AVVIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE" allegata all'avviso, da pagarsi a cadenza mensile, anticipatamente entro il 5 (cinque) di ogni mese, con rilascio da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD di relativa quietanza.

Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone concessorio, costituirà il Concessionario in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1455 del Codice Civile, a danno e spese del Concessionario stesso. Il Concessionario sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento dell'interesse di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all'art. 1193 del Codice Civile Sportivamente Belluno S.r.l. SSD ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Concessionario stesso.

Sono a carico del Concessionario le spese relative al servizio di pulizia, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l'ordinaria manutenzione dei vani e degli spazi esterni concessi. Non provvedendovi il Concessionario, vi provvederà Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, prelevandone la spesa dal deposito cauzionale.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative a contratti di assicurazione nonché il canone per l'eventuale occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.A.E.P. e Tassa Rifiuti) secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale. Si rinvia agli artt. 2 e 8 dell'avviso la regolamentazione del pagamento delle utenze elettriche.

Ai fini delle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi per la somministrazione al pubblico degli alimenti e bevande per pubblico esercizio, e precisamente un locale di vendita per consumo sul posto-bar, il concessionario nulla potrà pretendere al termine del rapporto contrattuale,

neppure nel caso di incremento dell'avviamento commerciale.

ART. 4 – RIVALUTAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Le parti convengono che il canone concessorio sarà soggetto a revisione periodica ogni dodici mesi, decorrenti dal secondo anno di gestione, mediante applicazione del 100% (cento per cento) della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, su base nazionale.

In caso di proroga il canone di concessione è determinato nell'importo di+ IVA, mensili, (importo calcolato sulla base del rialzo offerto in sede di gara, oltre oneri di legge e rivalutazione ISTAT.

ART. 5 – GARANZIE – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del versamento del canone concessorio annuo e a garanzia di ogni eventuale danno arrecato alla struttura concessa nonché della mancata pulizia dei locali, delle operazioni di smantellamento delle strutture e del ripristino dell'area allo scadere del contratto, il Concessionario fornisce, al momento della stipula del presente atto, il deposito cauzionale di tre mensilità del canone, da costituirsi mediante versamento in contanti oppure polizza assicurativa e/o fideiussione bancaria, con la quale l'istituto erogante e/o contraente garantirà solidalmente con il Concessionario la disponibilità della somma prevista a titolo di deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale, di cui al precedente paragrafo, dovrà essere reintegrato dal soggetto selezionato, pena la revoca del contratto, qualora durante il periodo di validità della stessa, Sportivamente Belluno S.r.l. SSD abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.

ART. 6 – GARANZIE – COPERTURA ASSICURATIVA

La gestione dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti, e precisamente un locale di vendita per consumo sul posto-bar, avviene a integrale rischio e pericolo del concessionario: ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso il concessionario ha stipulato sia apposita polizza a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi RCT/RCO con la Compagnia

..... attraverso la polizza n..... con scadenza al

Le coperture assicurative stipulate dal Concessionario devono essere mantenute attive fino al termine della concessione.

Sportivamente Belluno S.r.l. SSD è, in ogni caso, tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

Sportivamente Belluno S.r.l. SSD resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a:

- danni diretti o indiretti che potessero provenire all'immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della concessione;
- eventuali furti all'interno dei locali assegnati;
- eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque

consentite dal Concessionario all'interno dei locali e delle aree a lui affidate;

- danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed
- impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Sportivamente Belluno S.r.l. SSD rimane estraneo all'attività e ai rapporti giuridici e/ o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal Concessionario, il quale solleva Sportivamente Belluno S.r.l. SSD medesimo da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione.

Il Concessionario è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare al Sportivamente Belluno s.r.l. SSD o a terzi, nonché a tenere estraneo l'Ente concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.

ART. 8 - CONSEGNA DEL BENE

Il Concessionario dichiara di aver esaminato i locali concessi e di avere piena e completa consapevolezza dello stato di fatto; in particolare anche con riferimento allo stato degradato degli stessi.

Qualsiasi modifica alla struttura dei locali assegnati dovrà essere autorizzata

dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 - UTILIZZO DEL BENE

L'immobile oggetto del presente contratto viene concesso in uso solo ed esclusivamente per pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e precisamente un locale di vendita per consumo sul posto-bar, nel rispetto del piano di zonizzazione acustica vigente, e in generale della normativa comunale. Attività aggiuntive a quella di somministrazione alimenti e bevande, dovranno essere previamente comunicate ed autorizzate Da Sportivamente Belluno S.r.l. SSD nonché dalle ulteriori autorità individuate per competenza previo possesso dei titoli necessari e occorrenti all'uso.

Il Concessionario dovrà provvedere al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e ad adempiere ad ogni altro onere previsto dalla normativa vigente a carico degli utilizzatori di immobili per fini commerciali. Il Concessionario dovrà altresì provvedere all'osservanza delle disposizioni della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni.

ART. 10 - RILASCIO DEL BENE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario sarà tenuto a riconsegnare il bene in buono stato di conservazione e regolare funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso. Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili né per gli interventi realizzati sull'immobile ai sensi del successivo art. 12. In tale occasione si procederà al controllo, in contraddittorio tra le parti, in base allo stato di consistenza di cui alla precedente art. 8, con eventuale rimborso

a carico del concessionario in caso di danni.

ART. 11 – PERIODO DI APERTURA – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Concessionario deve garantire il pieno e regolare funzionamento dei locali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate ed adottande, relative ai suddetti esercizi.

Il Concessionario in particolare deve:

- a) garantire l'apertura del bar e la fornitura di un servizio di ristoro durante l'intera durata di tutte le manifestazioni, eventi, partite o attività sportive di qualsiasi natura e disciplina organizzate all'interno dell'VHV Arena, senza alcuna eccezione. Tale obbligo di apertura e servizio si estende anche a tutti gli eventi organizzati dalla scrivente, nonché a qualsiasi altra attività che possa richiedere l'utilizzo del bar;
- b) In particolare, durante il periodo estivo, il concessionario è tenuto a garantire il servizio di ristoro per tutta la durata degli eventuali Camp Estivi organizzati presso la struttura, senza interruzioni o limitazioni.
- c) In aggiunta agli obblighi sopra specificati, è concessa al concessionario la facoltà di aprire il bar in orari e giorni supplementari, al fine di offrire un servizio aggiuntivo alla clientela del VHV Arena;
- d) garantire una buona conduzione dell'attività nel rispetto del decoro e con prevenzione di situazioni di molestia e disturbo della quiete pubblica.

ART. 12 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad assumere in via esclusiva gli oneri relativi

alla manutenzione ordinaria del locale come previsto nell'Avviso pubblico; ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi necessari al completamento dei locali, sia con riferimento all'avviamento dell'attività, secondo le prescrizioni operative allegata all'avviso di selezione (Allegato F), sottoscritta dal concessionario in sede di gara.

Il Concessionario si impegna altresì ad installare ed utilizzare tutti i macchinari e le attrezzature di cucina dotati di certificati di conformità, di sicurezza, CE presentando a Sportivamente Belluno S.r.l. SSD idonea certificazione di conformità.

Il Concessionario deve, inoltre:

- adempiere a tutto quanto richiesto per lo svolgimento dell'attività necessarie alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e precisamente un locale di vendita per consumo sul posto-bar.

Per l'elencazione degli interventi necessari all'avviamento dell'attività si rinvia all'allegato F del presente avviso. E' fatto assoluto divieto di uso di bombole di gas, metano, GPL o similari.

- provvedere agli obblighi afferenti alla manutenzione ordinaria del locale;
- provvedere alla gestione e pulizia del servizio igienico destinato al pubblico che dovrà rimanere disponibile e funzionante durante tutto l'orario di apertura del bar;
- esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia e di possedere le necessarie autorizzazioni;
- corrispondere per l'eventuale occupazione di aree esterne a quella oggetto di concessione il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.A.E.P. e Tassa Rifiuti);

- provvedere, con riferimento all'energia elettrica intestata a Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, al pagamento dei consumi contabilizzati da apposito contakilowatt; provvedere al pagamento mensile del canone di concessione. Nell'eventualità in cui il ritardo superi due mensilità, si procederà alla risoluzione del contratto;
- provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste;
- di impegnarsi a non installare nei locali concessi slot machine e/o videogiochi;
- stipulare idonea copertura assicurativa e di farsi responsabile per danni diretti o indiretti che potrebbero derivare al personale, ai clienti o alle cose presenti, internamente o esternamente, al bar ed all'area di pertinenza, nonché al bene medesimo dato in concessione e farsi responsabile per eventuali danni a terzi di qualsiasi natura;
- comunicare preventivamente a Sportivamente Belluno S.r.l. SSD eventuali calendari delle attività complementari che si intendono organizzare con la richiesta delle relative autorizzazioni;
- restituire l'area oggetto di concessione alla scadenza del termine ripristinando lo stato dei luoghi, senza che nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo possa essere vantato nei confronti di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD;

Tutte le spese di gestione e di ordinaria manutenzione, secondo quanto indicato nell'Avviso pubblico, sono a carico del concessionario, ivi espressamente incluse quelle inerenti alle spese per consumo di luce.

ART. 13 – UTENZE, IMPOSTE E TASSE

Le utenze ed eventuali imposte e tasse dirette ed indirette sono a carico del Concessionario, incluso il pagamento del canone per l'eventuale occupazione

dispazi ed aree pubbliche, e della tassa sui Rifiuti Solidi Urbani ed ogni altro tributo inerente all'esercizio della struttura.

ART. 14 - DIVIETI

È fatto divieto al concessionario di utilizzare la struttura per usi diversi da quellacui è destinata.

È vietata la sub-concessione del bene totale o parziale; è vietata la cessione del contratto e di tutta o parte dell'attività oggetto del contratto, ad eccezione dell'attivazione di rapporti contrattuali con terzi per lo svolgimento di attività accessorie e complementari a quella di pubblico esercizio di somministrazione quali, a titolo esemplificativo:

- a) attività ricreative, culturali e del tempo libero;
- b) servizi di pulizia;
- c) custodia e sorveglianza degli impianti;
- d) servizi di sicurezza;

In tale ipotesi, Sportivamente Belluno S.r.l. SSD è estranea al rapporto contrattuale tra il Concessionario del bar e l'impresa affidataria, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico al Concessionario, il quale deve fornire a Sportivamente Belluno S.r.l. SSD copia del contratto di affidamento, non oltre venti giorni dalla data di stipulazione dello stesso.

La composizione societaria, o il titolare nel caso di ditta individuale, non potrà essere modificata, per tutta la durata della concessione, a pena di decadenza del presente contratto, se non previa autorizzazione di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, al fine di evitare che, mediante sostituzioni e/o interposizioni del Concessionario, risulti vanificato l'accertamento dei requisiti compiuto in sede di aggiudicazione, eccezion

fatta per i casi nei quali è prevista la semplice comunicazione preventiva, indicati nel comma successivo.

Sono soggette a semplice comunicazione preventiva, da inviare a Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, in forma scritta, almeno 60 gg prima del momento in cui ne è prevista l'operatività, le ipotesi di seguito specificate:

- subentro al legale rappresentante/titolare del coniuge, di un parente di primo grado in linea retta o di un affine di primo grado, purché il subentrante abbia partecipato alla gestione (in qualità di socio o dipendente) per un periodo continuativo di almeno un anno; subentro al legale rappresentante di un soggetto già facente parte della società da almeno un anno e comunque non prima di un anno dalla data di inizio della concessione.

ART. 15 – REVOCA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, fatte salve le cause di forza maggiore, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) mancata realizzazione delle opere individuate nell'allegato F dell'avviso pubblico di concessione dell'immobile;
- c) omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali;
- d) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme dovute;
- e) perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore;
- f) cessione, senza il consenso di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, nei soli casi ammessi, degli obblighi relativi al contratto;
- g) arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del

contratto;

- h) provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, a carico del Concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- i) violazione reiterata degli obblighi contrattuali;
- j) inadempimenti gravi valutati dall'amministrazione comunale.

La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l'aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso.

Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, ai sensi del Codice Civile art. 1373:

- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del Concessionario;
- la messa in liquidazione o la cessione dell'attività del Concessionario(ad eccezione dei casi ammessi dall'Avviso pubblico);
- la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione ed personale dipendente;
- l'inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora Sportivamente Belluno S.r.l. SSD comunichi per iscritto con raccomandata A.R. o con PEC al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile. La revoca del contratto comporta la ripresa in possesoda

parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD dei locali e pertanto il Concessionario dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Sportivamente Belluno S.r.l. SSD ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contratto.

ART. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato dal Concessionario entro il termine che sarà assegnato con la comunicazione di addebito, da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD.

In caso di inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel presente atto o nell'Avviso pubblico e suoi allegati, Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all'interesse pubblico al ripristino della condizione violata, provvederà d'ufficio con addebito delle spese al Concessionario rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale.

Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il mancato rispetto di quanto previsto nel presente contratto da parte del concessionario, viene contestato in forma scritta dall'Amministrazione comunale, con l'applicazione della penale di € 200,00 per ogni altro inadempimento che non comporti la risoluzione del contratto.

Il Concessionario ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione, dopodiché, se le stesse nonsaranno ritenute valide si procederà all'applicazione della sanzione, che

dovrà essere pagata dal Concessionario o, in caso contrario, sarà escussa mediante incameramento della relativa quota della cauzione, che dovrà poi essere integrata nel suo importo originario entro 30 giorni.

ART. 17 – RECESSO

Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. Il recesso non potrà essere esercitato prima che sia trascorso il primo anno di concessione.

In caso di recesso il Concessionario dovrà a proprie spese ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto o nella documentazione dell'Avviso pubblico e di aggiudicazione, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge in materia di concessione di beni e spazi ad uso pubblico, nonché alle norme del Codice Civile e delle altre leggi attinenti in vigore.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bollo, registro, copie atti, ecc., dipendenti dal presente contratto, sono a totale carico del concessionario.

Il Concessionario al momento della sottoscrizione del presente atto, presenta la ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo di €

(... ..), a titolo di rimborso delle spese di cui sopra.

ART. 20 – RISERVE E CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Belluno. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che previa lettura, viene approvato e sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. da 1 a 20 dichiarano di approvarle espressamente e consapevolmente, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Sportivamente Belluno

Il Legale Rappresentante

Per la Ditta

Il Legale Rappresentante